

## **Non contestazione e processo contumaciale**

*Il principio di cui all'art. 115 c.p.c., secondo il quale debbono escludersi dal "thema probandum" i fatti che non siano oggetto di specifica contestazione, non trova applicazione nei confronti di colui che abbia liberamente scelto di non costituirsi in giudizio.*

### **Tribunale di Padova, sezione seconda, sentenza del 18.2.2013**

*...omissis...*

Il convenuto, regolarmente notificato, non si costituiva in giudizio ed il processo si svolgeva in sua contumacia. La domanda proposta dall'attrice è fondata e, nei limiti che si diranno, va accolta.

L'attività per la quale si chiede il pagamento consiste nell'assistenza giudiziale nel procedimento di separazione personale dei coniugi e nell'assistenza stragiudiziale alla trattativa per la sistemazione delle questioni economiche e della destinazione dell'immobile in comproprietà tra i coniugi, compresa l'assistenza alla stipula notarile relativa alla compravendita della quota di immobile .

Va preliminarmente osservato che l'esistenza di un contratto d'opera intellettuale tra la T.C. ed il B.G. risulta pienamente provata dalla prima .

**Sul punto preme evidenziare che, pur nel contesto di un processo contumaciale, la prova di tale accordo da parte dell'attrice si è comunque resa necessario in ragione del fatto che il principio di cui all'art. 115 c.p.c., secondo il quale debbono escludersi dal "thema probandum" i fatti che non siano oggetto di specifica contestazione, non trova applicazione nei confronti di colui che abbia liberamente scelto di non costituirsi in giudizio (cfr. in questo senso Cass. 14623 del 23.06.2009).**

La prova di tale contratto e della sua esecuzione si deve intendere raggiunta innanzitutto sulla base delle risultanze documentali. L'attrice produceva infatti in giudizio copia di fattura attestante il versamento in suo favore, da parte del convenuto, di un fondo spese pari ad Euro 500 ,00 per la procedura di separazione dei coniugi che lo vedeva coinvolto (cfr. doc. 1), copia del mandato conferitole a margine del ricorso per separazione giudiziale (cfr. doc. 2), copia della sentenza n. 691/2005 pronunciata a seguito del predetto ricorso (cfr. doc. 3), copia dei verbali di causa del relativo procedimento attestanti la sua partecipazione alle udienze (cfr. doc. 4) e copia del rogito con il quale i coniugi hanno regolato la proprietà dell'immobile (cfr. doc. 1 memoria istruttoria). Documenti, questi, dai quali risulta in modo univoco il

coinvolgimento dell'avv. C.T., in qualità di professionista, nella procedura di separazione giudiziale di cui sopra e nelle attività stragiudiziali menzionate.

Si osserva poi che l'attrice, nel corso del giudizio, chiedeva l'interrogatorio formale del convenuto su talune circostanze volte provare l'attività professionale svolta in favore del medesimo, e tale mezzo di prova veniva ammesso dal giudice in ordine a tutti i capitoli formulati. Nei suddetti capitoli, in particolare, l'attrice chiedeva al convenuto di confermare di averle conferito mandato per promuovere il giudizio di separazione nei confronti della moglie G.M. e di averle versato un fondo spese di Euro 500,00, e null'altro, per l'attività di causa (cfr. rispettivamente capitoli 1 e 2 memoria istruttoria dell'attrice). Ancora, veniva chiesta la conferma della circostanza per cui, in data 29.04.2004, dopo una lunga trattativa, il B. aveva sottoscritto una convenzione privata al fine di definire una separazione consensuale presso lo studio dell'avv. Carla P, alla presenza dell'avv. C.T. e della Sig.ra M.G. (cfr. cap. 3 della medesima memoria) . Infine, nel capitolo 4, veniva richiesta conferma del fatto che in data 15.06.06, con l'assistenza ed alla presenza dell'avv. C.T., il B. aveva acquistato dalla Sig.ra M.G. una quota pari alla metà della casa coniugale, con atto a rogito del notaio Francesco C .

Il B., tuttavia, ritualmente invitato a rendere interrogatorio formale sulle circostanze poc'anzi indicate (cfr. notifica dei verbali di causa perfezionatasi per compiuta giacenza) , non si presentava senza giustificato motivo. Alla luce dei documenti versati in atti dall'attrice dai quali risulta chiaramente la conclusione di un rapporto d'opera professionale fra le parti, appare lecito ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio ai sensi dell'art. 232 c.p.c..

Infine, quanto alla determinazione del compenso operata dall'attrice nel preavviso di fattura dell'11.04.2005 per l'attività professionale svolta, si osserva quanto segue.

L'attrice, ritenuto il valore della causa pari ad Euro 55.000,00, perché corrispondente al prezzo di compravendita dell'immobile tra i coniugi, calcolava il proprio compenso sulla base delle vigenti tariffe professionali e dello specifico scaglione di riferimento, deducendo l'acconto ricevuto a titolo di fondo spese, e specificando gli importi dovuti per ciascuna voce a titolo di diritti ed onorari.

Ai sensi dell'art. 2233 c.c. il compenso, se non espressamente convenuto dalle parti, dev'essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi. In ogni caso, recita poi la norma al secondo comma, la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

La quantificazione del credito, calcolata nel suddetto preavviso di fattura in ossequio a tale norma, veniva correttamente operata dall'attrice sulla base delle vigenti tariffe professionali. Detta quantificazione, considerato che l'attività svolta dalla T. in favore del B. può considerarsi di medio/bassa difficoltà, soddisfa altresì i criteri di liquidazione previsti dal secondo comma poc'anzi citato. Nel preavviso di fattura predisposto dall'attrice gli onorari venivano infatti calcolati in misura superiore al minimo, ma al di sotto dei valori medi previsti dalle tabelle forensi.

Qualora si volesse invece applicare lo scaglione tariffa- rioper le cause di valore indeterminabile, gli onorari sono quantificati ampiamente sotto la media e i diritti sono comunque in linea con lo scaglione suddetto.

Il compenso per l'opera professionale prestata va dunque determinato in Euro 4.174,79, già dedotto l'acconto ricevuto e già calcolate le spese generali al 12,5%., oltre IVA e CPA

Gli interessi legali sul capitale sono invece dovuti, ex art. 1224 c.c., dalla costituzione in mora e quindi dal 27.04.2005 (cfr. doc. 6) .

Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. si pongono le spese a carico del Sig. B.G., in quanto soccombente, e vanno ritenuti equi i valori medi ai sensi del D.M. n. 140 del 2012 .

P.Q.M.

Il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione:

CONDANNA

B.G. al pagamento di Euro 4.174,79 oltre IVA e CPA , a favore di T.C.;

CONDANNA

B.G. al pagamento a favore di T.C. delle spese di lite del presente procedimento che si liquidano nella somma complessiva di Euro 2.190,00, di cui Euro 90,00 per spese e Euro 2.100, 00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Padova, il 23 gennaio 2013.

Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2013.